



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

- 2 MAG. 2017 N. 1022 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al 17 MAG. 2017

Li 2 MAG. 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 13 del **27/04/2017**

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Puglia – sede di Lecce – costituendo R.T.P. composto dall'Associazione Professionale ALTENE Ingegneri Associati + 3 c/ Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- in data 21/04/2017 è stato notificato a mezzo posta il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce dal costituendo R.T.P. composto dall'Associazione professionale ALTENE Ingegneri Associati (P.I.: 05965090961), in persona del legale rappresentante p.t. ing. Emanuele Bottazzi, con sede in Milano, alla via Guanella n. 88 (mandataria), dalla F4 Ingegneria s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. dell'ing. Giovanni Di Santo, con sede in Potenza, alla Via Nazario Sauro n. 112, dalla Techin s.r.l. (P.I.: 02437750736), in persona del legale rappresentante p.t. ing. Gianluca Esposito, con sede in Taranto, alla Via Acclavio n. 123, dal Geol. PEPE Pietro (P.I.: 05464060721), con studio in Altamura, alla via Bitonto n. 30 (mandanti), tutti elettivamente domiciliati in Taranto, alla via Plinio n. 95, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Cecinato (C.F.: CCFRZ74S05LO49S) dal quale sono rappresentati e difesi, assunto al protocollo generale in pari data al n. 8875, per l'annullamento, previa sospensione e/o concessione di idonea misura cautelare
- della Determinazione del Responsabile della V Area del Comune di Castellaneta n. 116 del 20.03.2016, con cui è stata disposta l'esclusione del costituendo RTP. ricorrente dalla procedura di gara per l'affidamento dei "servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva,

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori d coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del fiume Lato – 1° Stralcio” e contestuale aggiudicazione, in via definitiva, del predetto servizio al costituendo R.T.P. composto da STCV s.r.l., Promotec s.r.l., ing. Di Marco Giovanni ed ing. Zaccaro Franco;

- del verbale del 13.03.2017 con cui il RUP e la Commissione valutatrice ritenevano incongrua ed anomala l’offerta presentata dal costituendo R.T.P. Altene Ingegneri Associati ed altri; e per la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato; nonché per la condanna del Comune di Castellaneta, in qualità di Ente capogruppo della Centrale Unica di Committenza Castellaneta - Laterza, al risarcimento del danno in favore del costituendo R.T.P. ricorrente, anzitutto mediante reintegrazione in forma specifica ed in subordine per equivalente, con ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti gravati, anche per perdita di chance e spese di partecipazione alla gara.

EVIDENZIATA la necessità di costituirsi con urgenza, determinata dalla chiesta misura cautelare, per resistere e difendere le ragioni di questa Civica Amministrazione, conferendo incarico a legale di fiducia.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all’avv. Antonella Martellotta, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Putignani n. 168.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS. UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”*. Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: *“La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi*

dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.)

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “”agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”*;

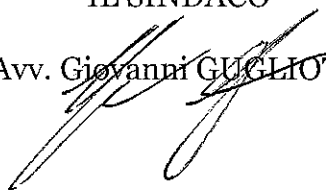
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

1. di costituirsi nel giudizio promosso con ricorso avanti al T.A.R. Puglia sez. di Lecce dal costituendo R.T.P. composto dall'Associazione professionale ALTENE Ingegneri Associati (mandataria), dalla F4 Ingegneria s.r.l., dalla Techin s.r.l. e dal Geol. PEPE Pietro (mandanti), tutti elettivamente domiciliati in Taranto, alla via Plinio n. 95, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Cecinato (C.F.: CCNFRZ74S05LO49S) dal quale sono rappresentati e difesi;
2. di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Antonella Martellotta, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Putignani n. 168;
3. stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
4. stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)



Timbro